



COMUNE DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 11 febbraio 2000

Modificato con deliberazioni consiliari

- n. 41 del 5 aprile 2000
- n. 28 del 21 febbraio 2002
- n. 111 del 24 settembre 2003

INDICE

Titolo I Principi generali	3
Art. 1 Comune di Fiumicino	3
Art. 2 Principi programmatici	3
Art. 3 Sede, emblema, gonfalone	4
Titolo II Partecipazione popolare e tutela dei diritti dei cittadini	4
Art. 4 Titolari dei diritti di partecipazione	4
Art. 5 Diritto all'informazione	5
Art. 6 Iniziativa popolare	5
Art. 7 Referendum consultivi e propositivi	5
Art. 8 Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte	6
Art. 9 Difensore civico	7
Titolo III Organi istituzionali del Comune	7
Art. 10 Consiglio Comunale	7
Art. 11 Organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale	8
Art. 12 Commissione per lo Statuto e gli Affari istituzionali	9
Art. 13 Forme di garanzia per le minoranze	9
Art. 14 Commissione per le pari opportunità	9
Art. 15 Giunta comunale	10
Art. 16 Sindaco	10
Art. 17 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta	11
Titolo IV Decentramento circoscrizionale	12
Art. 18 Principi	12
Titolo V Ordinamento degli uffici e dei servizi	12
Art. 19 Principi generali di organizzazione	12
Art. 20 Articolazione degli uffici e dei servizi	12
Art. 21 Segretario generale	13
Art. 22 Direttore generale	14
Art. 23 Funzione dirigenziale	14
Art. 24 Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi	15
Art. 25 Controlli interni per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa	15
Titolo VI Servizi pubblici locali	16
Art. 26 Modalità di gestione	16
Art. 27 Nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni	16
Titolo VII Finanza, contabilità e revisione economico-finanziaria	16
Art. 28 Ordinamento contabile	16
Art. 29 Bilancio e programmazione finanziaria	16
Art. 30 Collegio dei Revisori dei Conti	17
Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali	17
Art. 31 Entrata in vigore, Pubblicazione e Revisione dello Statuto	17
Art. 32 Regolamenti	18

STATUTO DEL COMUNE DI FIUMICINO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Comune di Fiumicino

1. Il Comune di Fiumicino rappresenta le donne e gli uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione Italiana.
2. Il Comune di Fiumicino, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storico-culturali del proprio territorio e del suo ruolo di crocevia internazionale rispetto ai grandi flussi turistici ed economici, si impegna a:
 - a) tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico, artistico, monumentale e ambientale;
 - b) tutelare e garantire tutte le etnie e le relative diversità culturali nel rispetto delle leggi nazionali.

Art. 2 Principi programmatici

1. Il Comune di Fiumicino riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea. Il Comune partecipa alla cooperazione con altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla costituzione dell'Europa unita ed alla tutela dei diritti di cittadinanza europea.
2. Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione.
3. Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, rivolte in particolare alle fasce giovanili, svolgendo, anche, attività di orientamento, promozione e formazione professionale.¹
4. Il Comune promuove la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate. Opera per rimuovere le discriminazioni sessuali, fisiche, psichiche ed etniche che limitano l'esercizio effettivo dei diritti. Favorisce decorose condizioni di accoglienza ai non residenti. In particolare vengono messe in atto tutte le misure idonee ad eliminare le barriere architettoniche e gli ostacoli alla libera circolazione e realizzazione professionale dei cittadini disabili.
5. Il Comune svolge azioni positive e promuove iniziative per le pari opportunità per le donne; orienta le modalità organizzative ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale delle donne. In tutti gli atti del Comune è utilizzato un linguaggio non discriminante. In particolare sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni politiche ed amministrative del Comune quando sono ricoperti da donne.
6. Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.

¹ Comma così sostituito dalla deliberazione consiliare n. 28 del 21 febbraio 2002.

7. Il Comune tutela i diritti dell'infanzia; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità. In particolare viene assicurata la tutela delle giovani coppie, anche garantendo gli opportuni sostegni al fine di eliminare gli ostacoli alla procreazione di figli.
8. Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.
9. Il Comune promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi sanitari. Opera, in concorso con le altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell'ambiente, controllare e limitare gli inquinamenti, contenere la quantità di rifiuti e provvedere al loro corretto smaltimento
10. Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio ed il patrimonio archeologico, artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo.
11. Il Comune promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale.
12. L'azione amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità nelle procedure e distinzione dei compiti degli organi e degli uffici, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.
13. Il Comune si impegna a mettere in atto tutte le misure volte ad assicurare la massimizzazione della qualità dei servizi erogati anche mediante l'adozione di una carta dei servizi, come previsto dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

Art. 3

Sede, emblema, gonfalone

1. Il Consiglio Comunale ha sede presso il Palazzo del Comune.
2. L'emblema del Comune è costituito da uno scudo sannitico, di colore azzurro, torre di rosso, mattonata di nero, finestrata con finestrella tonda, dello stesso, merlata alla guelfa di cinque, caricata sotto la finestrella dall'ancora di nero e da quattro spighe di grano d'oro, impugnature, attraversanti l'ancora, essa torre attraversante le prime due fasce e fondata sulla fascia inferiore della campagna interzata in fasce, la prima e la terza fascia di verde, la seconda di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.
3. Il drappo del gonfalone è di colore rosso.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 4

Titolari dei diritti di partecipazione

1. I diritti connessi alla iniziativa popolare ed ai referendum consultivi e propositivi si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) ai residenti nel Comune che abbiano compiuto i 16 anni;
 - b) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune da almeno cinque anni, che abbiano compiuto il 18 anno di età, sempre che non siano incorsi in reati che prevedano per i cittadini italiani la perdita del godimento dei diritti politici.
2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, il Comune garantisce a chiunque il godimento dei diritti di cui al presente titolo.

Art. 5
Diritto all'informazione

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
3. Il Regolamento:
 - a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi;
 - b) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici;
 - c) indica le categorie di atti per le quali l'accesso può essere escluso o temporaneamente differito, a tutela della riservatezza delle famiglie e delle persone fisiche;
 - d) istituisce l'Ufficio per l'informazione dei cittadini, con sezioni distaccate.
4. Il Comune cura l'informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
 - a) al documento programmatico della Giunta e al rapporto sullo stato della città;
 - b) ai bilanci preventivi e consuntivi;
 - c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - d) alle valutazioni di impatto ambientale annotate al registro pubblico;
 - e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;
 - f) ai regolamenti;
 - g) alle iniziative relative ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.
5. Il Comune pubblica un "Bollettino" ed utilizza il proprio "Sito Internet" per informare i cittadini, in particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale della Giunta e del Consiglio.
6. Le informazioni sull'ambiente, sul territorio e sulla popolazione, raccolte dal Comune, anche attraverso appositi registri pubblici o indagini statistiche, sono a disposizione di chiunque voglia accedervi.

Art. 6
Iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, il quale garantisce che il Consiglio si pronunci sul progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito.
2. I cittadini presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, il quale garantisce che la risposta venga fornita in tempo utile e comunque entro 60 giorni.

Art. 7
Referendum consultivi e propositivi

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposte della Giunta, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri, può promuovere referendum popolari consultivi relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione:
 - a) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
 - b) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;

- d) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone;
 - e) dei bilanci;
 - f) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche.
2. I cittadini esercitano l'iniziativa dei referendum popolari propositivi mediante una richiesta recante non meno di 4500 sottoscrizioni, raccolte nei quattro mesi precedenti il deposito. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti generali del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum promosso dal Consiglio Comunale.
 3. Il regolamento determina le modalità di presentazione e di accoglimento dei quesiti referendari, nonché le procedure per l'informazione dei cittadini sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria.
 4. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio Comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso.
 5. Il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati dei referendum si pronuncia sugli stessi.
 6. La consultazione relativa a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in unico turno e nella stessa giornata. Le consultazioni referendarie non possono coincidere con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
 7. Non possono essere presentati quesiti referendari che siano già stati oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

Art. 8

Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e del privato sociale, anche su base di quartiere o di frazione, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il Consiglio comunale, al fine di assicurare forme di autogoverno adeguata ai problemi di una società complessa, può istituire consulte tematiche, organismi di rappresentanza e di consultazione, osservatori, nonché altri organismi di partecipazione, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il regolamento istituisce, in particolare, un osservatorio, per la definizione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche nonché delle varie attività cittadine pubbliche e private.
4. Lo stesso regolamento prevede:
 - a) le materie sulle quali le consulte potranno esprimere pareri obbligatori e non vincolanti;
 - b) le modalità della richiesta di parere da parte del Comune;
 - c) i rapporti con le commissioni consiliari competenti;
 - d) le modalità attraverso cui associazioni, organizzazioni, enti, movimenti o comitati di cittadini, possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune, nonché al "Bollettino" comunale e alla "Rete civica" costituita nell'ambito del "Sito Internet" del Comune.

Art. 9
Difensore civico

1. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità, del buon andamento e della correttezza dell'amministrazione del Comune e delle aziende ed enti da esso controllati ed esercita le funzioni di cui all'art. 17, commi 38 e 39, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
2. In particolare il Difensore civico tutela i diritti e gli interessi dei cittadini in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dello Statuto e dei regolamenti del Comune, nonché degli Statuti e dei regolamenti delle aziende, delle società e degli enti controllati dal Comune ed esercita le proprie attribuzioni d'ufficio su istanza di persone singole, associate, di enti o altre istituzioni pubbliche o private.
3. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge. Il Difensore civico, se richiesto dall'interessato, è tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.
4. Il regolamento individua:
 - a) i requisiti delle candidature e le modalità di selezione ed elezione de Difensore civico;
 - b) le cause di revoca, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, cessazione dalla carica;
 - c) la sede e le risorse e la remunerazione del Difensore civico;
 - d) la durata dei mandati;
 - e) le modalità di contestazione agli organi competenti delle violazioni dei diritti e degli interessi dei cittadini operate dall'amministrazione;
 - f) i rapporti con il Consiglio comunale, in particolare in merito all'informazione sui risultati della propria attività.
5. Il Sindaco, anche su richiesta del Difensore civico, può proporre a pubbliche amministrazioni statali o regionali, o ad enti o aziende pubbliche che abbiano gli uffici nel territorio comunale, la stipula di convenzioni per consentire al Difensore civico di esercitare le proprie competenze nei loro confronti. Il Difensore civico comunale coordina la propria attività con il Difensore civico della Regione Lazio, anche al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle unità sanitarie locali.

TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 10
Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo generale e di controllo politico-amministrativo del Comune ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.
2. Il Consiglio gode di autonomia organizzativa e dispone di specifici fondi di bilancio per il proprio funzionamento e per l'espletamento della primaria funzione di controllo. Il Comune assicura ai Consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
3. Nell'ambito del Consiglio comunale è eletto un Presidente e sono istituiti, secondo le modalità previste dal Regolamento del consiglio comunale:
 - a) l'Ufficio di presidenza;
 - b) le Commissioni permanenti;
 - c) i Gruppi consiliari.

4. I Consiglieri rappresentano tutta la cittadinanza ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo. In caso di mancata partecipazione, senza giustificazione, a 3 sedute successive del Consiglio comunale o a 6 sedute successive delle Commissioni di cui fanno parte, i consiglieri decadono dalla carica. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali dei Consiglieri Comunali, pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale e sono liberamente consultabili da chiunque. Il Comune assicura i Consiglieri Comunali per tutti i rischi connessi al libero espletamento del mandato.
5. I componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio.
6. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, salvo il periodo feriale. Le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni sono pubbliche, salvo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.
7. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale. I regolamenti comunali sono approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 11

Organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Tale seduta, presieduta dal Consigliere anziano, ai sensi di legge, deve tenersi non oltre dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge, disponendo le eventuali surrogazioni. La seduta prosegue in ordine con il giuramento del Sindaco, la comunicazione dei componenti della Giunta, la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo, l'elezione del Presidente del Consiglio comunale.
3. Il Regolamento del Consiglio comunale:
 - a) disciplina lo status e stabilisce i diritti e i doveri dei consiglieri comunali nei limiti previsti dallo statuto e dalla legge, nonché le procedure per dichiarare la loro decadenza, in modo da garantire il diritto di ognuno di far valere le eventuali cause giustificative;
 - b) disciplina il funzionamento del Consiglio comunale, indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute nei limiti previsti dalla legge e disciplina le modalità per la convocazione del Consiglio e per la presentazione e discussione delle proposte, nonché il procedimento per il tempestivo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dai Consiglieri;
 - c) definisce l'organizzazione del Consiglio comunale; i compiti, le modalità di elezione del Presidente dei Vice Presidenti del Consiglio comunale e l'organizzazione dell'Ufficio di presidenza; il numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti con funzioni istruttorie, referenti e di controllo, nonché le modalità per l'istituzione di commissioni speciali, in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari, e per la deliberazione di indagini conoscitive e di audizioni; la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei gruppi consiliari e della Conferenza dei presidenti, che coadiuva il Presidente del Consiglio comunale nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio;
 - d) definisce i rapporti tra il Consiglio, la Giunta, le Commissioni Consiliari permanenti e gli organi di controllo e determina le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sulle nomine o revoche di

dirigenti o rappresentanti dell'amministrazione comunale, in modo da garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, anche attraverso l'organizzazione di apposite sessioni consiliari per la verifica delle linee programmatiche e dei progetti presentati dal sindaco nell'ambito del suo programma di mandato e per l'esame annuale del rendimento degli istituti di partecipazione;

- e) definisce le modalità per l'affidamento di incarichi temporanei a specialisti per l'espletamento non solo formale della primaria funzione di controllo affidata al Consiglio comunale e agli organismi consiliari.

Art. 12

Commissione per lo Statuto e gli Affari istituzionali

1. La Commissione permanente per lo Statuto e gli Affari istituzionali ha il compito di raccogliere e di valutare in via preliminare le istanze propositive provenienti dai consiglieri, dai Gruppi consiliari, dagli uffici competenti, dagli organismi di partecipazione e da singoli cittadini, inerenti modificazioni e/o integrazioni dello Statuto del Comune.
2. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio comunale che la convoca e la presiede, dai due Vice Presidenti del Consiglio comunale, dal Sindaco e dai Capigruppo consiliari. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio, la Commissione è convocata e presieduta dal Vice Presidente vicario.
3. La Commissione cura lo studio e l'istruttoria delle modifiche statutarie, sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 bis, l. 142/90, nonché delle questioni inerenti l'interpretazione dello Statuto. La Commissione, inoltre, ha competenza sul Regolamento del Consiglio comunale e quelli del Difensore civico, degli istituti di partecipazione, dell'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, di istruirne le proposte di modifica, di esprimere pareri sulle questioni relative alla loro interpretazione. Il Consiglio Comunale ha l'esclusiva competenza di deliberare sulle materie previste dal presente comma.

Art. 13

Forme di garanzia per le minoranze

1. Le Commissioni permanenti con funzione di controllo e le Commissioni di indagine amministrativa sono presiedute da un rappresentante delle minoranze, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. In particolare, l'opposizione presiede la Commissione permanente su "Funzionamento generale e trasparenza dell'Amministrazione comunale".

Art. 14

Commissione per le pari opportunità

1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini è istituita la Commissione per le pari opportunità, composta dalle Consigliere facenti parte del Consiglio comunale e integrata dalle rappresentanti del personale femminile dell'amministrazione comunale.
2. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile.
3. A tal fine la Commissione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperte della condizione femminile.

4. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo - da proporre al Consiglio - particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
5. La Commissione è dotata di specifico staff di supporto tecnico e ad essa si applica il 4° comma dell'articolo 9 dello Statuto.
6. Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione.
7. Il Consiglio stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione il cui utilizzo avverrà con le modalità prescritte dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 15 **Giunta comunale**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a dieci.²
2. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione del programma e sottopone al medesimo le eventuali integrazioni. Gli Assessori possono partecipare alle adunanze del Consiglio ed alle riunioni delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto e con facoltà di intervento.
3. La Giunta, organo di governo generale del Comune, informa la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza, adottando tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
4. La Giunta compie tutti gli atti d'indirizzo politico-amministrativo nei confronti dell'Amministrazione comunale, compresa l'adozione del Piano esecutivo di gestione di cui all'art. 29, comma 3, con esclusione di quelli che la legge riserva al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco, al Segretario Generale ed ai Dirigenti.
5. La Giunta presenta al Consiglio, allegato al bilancio, un rapporto annuale sullo stato della città in relazione ai principi generali e programmatici dello Statuto ed ai risultati dell'attività svolta dai singoli Assessorati.
6. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti un regolamento per il proprio funzionamento. Il regolamento può prevedere che ad uno o più Assessori sia conferita la qualifica di Vice Sindaco.
7. Il Sindaco può ripartire tra i componenti della Giunta i compiti di indirizzo e di controllo in base al documento programmatico per l'elezione del Sindaco.
8. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti con voto palese, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 16 **Sindaco**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile dell'amministrazione, mantiene l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l'attività della Giunta municipale.
2. Spetta in particolare al Sindaco:
 - a) convocare e presiedere la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno;
 - b) rappresentare in giudizio il Comune e, salvo riferirne alla Giunta, promuovere davanti alla autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie sentito il dirigente interessato;

² Comma integrato dalla deliberazione consiliare n. 41 del 5 aprile 2000. Così modificato dalla deliberazione consiliare n. 111 del 24 settembre 2003.

- c) presentare al Consiglio gli atti da sottoporre alla sua approvazione, nonché una relazione annuale sull'attività dell'Amministrazione comunale e sullo stato di attuazione degli atti di programmazione, sull'attività svolta dalla Giunta e sui risultati conseguiti. La relazione è iscritta d'ufficio all'ordine del giorno;
 - d) attribuire proprie competenze ai componenti la Giunta o, ove conforme a legge, ai dirigenti;
 - e) indire i referendum comunali;
 - f) emanare le ordinanze nei casi previsti da leggi e regolamenti;
 - g) concludere gli accordi di cui all'art. 11 della legge n. 241 del 1990 con possibilità di delega al dirigente competente;
 - h) promuovere le conferenze di servizi e gli accordi, nonché gli accordi di programma previsti dalla legge;
 - i) provvedere, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;
 - j) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti;
 - k) presentare al Consiglio comunale le proposte di deliberazione della Giunta;
 - l) verificare l'attuazione dei programmi e la conformità dell'attività degli enti, aziende e organismi promossi dal Comune rispetto agli indirizzi delineati, riferendone periodicamente al Consiglio comunale;
 - m) provvedere, sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende, società ed enti controllati dal Comune: le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero dalla scadenza del precedente incarico;
 - n) deliberare in ordine alle liti attive e passive.
3. Il Sindaco, inoltre, esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, nel rispetto dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
 4. Nei casi e con le modalità stabilite dalla legge il Sindaco sovrintende a funzioni e adotta provvedimenti nella qualità di Ufficiale di Governo.
 5. Il Sindaco risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.
 6. Il Sindaco informa la Giunta ed il Consiglio medesimo delle richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma, da altri comuni o da amministrazioni statali e da altri soggetti pubblici e, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale assume le determinazioni conseguenti.
 7. Il Sindaco può affidare ad uno o più consiglieri comunali, incarichi specifici delimitandone funzioni e termini su argomenti o progetti da sviluppare per obiettivi prefissati.

Art. 17

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto con le modalità previste dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, sulla base di un documento programmatico. Il documento indica gli obiettivi, gli strumenti e le modalità dell'attività comunale, con particolare riferimento alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico ed alle attività culturali e del tempo libero.
2. Il Sindaco nomina gli Assessori, che devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità di Consigliere comunale. Qualora un Consigliere comunale

assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le dimissioni di uno o più Assessori devono essere presentate al Sindaco.
5. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

TITOLO IV DECENTRAMENTO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 18 Principi

1. Il Comune di Fiumicino, consapevole della sua connotazione urbana di Comune policentrico, equilibra la propria azione amministrativa offrendo risposte adeguate alle diverse esigenze delle sue frazioni.
2. Il Comune può esercitare la propria azione amministrativa anche attraverso il decentramento circoscrizionale. È in ogni caso assicurata la presenza diffusa sul territorio dei principali uffici aperti al pubblico, al fine di consentire l'accesso agli stessi da parte dei cittadini residenti nelle frazioni. In tali uffici è assicurata la medesima qualità dei servizi stessi.
3. Le forme del decentramento amministrativo e gli organismi di partecipazione a livello decentrato sono individuati dal regolamento.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 19 Principi generali di organizzazione

1. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, favorisce la distinzione tra l'attività di governo e di indirizzo politico - amministrativo e di controllo, spettante agli organi rappresentativi, e l'attività di gestione tecnica ed amministrativa, di competenza della dirigenza amministrativa.
2. Il Comune individua regole generali che consentano un'obiettiva e trasparente gestione amministrativa da parte degli uffici comunali e disciplina l'ordinamento dei propri uffici e del personale secondo criteri di efficienza, efficacia, responsabilità e funzionalità, nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento e nel rispetto delle norme contrattuali, anche attraverso la previsione di controlli interni.
3. L'Amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.

Art. 20 Articolazione degli uffici e dei servizi

1. Il Consiglio comunale definisce le linee fondamentali ed i criteri di organizzazione degli uffici comunali, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è deliberato dalla Giunta, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dalle linee fondamentali definite dal Consiglio comunale, secondo i seguenti criteri:
 - a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività definiti dagli organi politici, tramite la definizione degli obiettivi e l'assegnazione delle risorse operata nel Piano esecutivo di gestione, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
 - b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali della dirigenza;
 - c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
 - d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
 - e) armonizzazione dell'organizzazione degli uffici, degli orari di servizio e di apertura, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, le modalità di assunzione all'impiego, i requisiti d'accesso, le procedure concorsuali e determina la dotazione organica complessiva, nel rispetto della professionalità espressa dai dipendenti e delle esigenze organizzative dell'Amministrazione.
4. La dotazione organica dell'Ente è la derivazione immediata e diretta dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, le cui funzioni sono definite in applicazione delle leggi, delle norme dello Statuto dell'ente e degli altri regolamenti, nonché dei contratti collettivi di lavoro che dettano norme per le materie specifiche. L'assegnazione del personale nei singoli posti viene effettuata dal dirigente responsabile sulla base delle risorse umane affidate, nel rispetto dei requisiti giuridici e professionalità acquisita da ciascun dipendente.
5. Il Regolamento può anche prevedere servizi ed unità operative autonome o di progetto, nonché l'utilizzo di strutture esterne per lo svolgimento di compiti di supporto.

Art. 21

Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.
2. Il regolamento definisce i rapporti tra il Segretario generale e il Direttore generale, se istituito.
3. La Giunta Comunale attribuisce l'incarico di Vice Segretario Generale con funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del titolare della Segreteria Generale, e di supporto operativo, individuando l'incaricato, sentito il Segretario Generale, fra i dirigenti di ruolo di livello apicale.
4. Su richiesta del Sindaco il Segretario Generale appone il parere di legittimità sulle deliberazioni di Consiglio e di Giunta.
5. Su richiesta del Presidente della Commissione di controllo per la trasparenza degli atti amministrativi, il Segretario Generale esprime il parere di legittimità.

Art. 22
Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato, per una durata complessiva non superiore a quello del proprio mandato elettivo di Sindaco.
2. Il Direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo; sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, anche in ordine alle funzioni amministrative attribuite o delegate al Comune dallo Stato o dalla Regione.
3. Il Direttore generale viene scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione sulla base di curriculum formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali e organizzative e deve essere in possesso almeno del titolo di studio del diploma di maturità e di almeno cinque anni di esperienza maturata e documentata presso enti e/o aziende pubbliche e private.
4. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, al quale riferisce sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e dal quale può essere revocato, previa deliberazione di Giunta Municipale.
5. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 23
Funzione dirigenziale

1. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I dirigenti:
 - a) sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
 - b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dagli organi politici, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e autonome proposte, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - c) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
 - e) fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge ad altri organi del Comune, esercitano tutte le competenze amministrative come elencate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco, a tempo determinato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, anche a prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi e sono rinnovati o revocati sulla base dei risultati della gestione.

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti ai dipendenti in possesso di idonea qualifica funzionale, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 24

Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune informa l'attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e partecipazione, uniformando le procedure ai principi fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il procedimento, iniziato d'ufficio o ad istanza di parte, deve essere concluso con l'adozione di provvedimento espresso, motivato con la sola eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, con l'indicazione dei presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche che hanno supportato la decisione della Amministrazione, nonché del termine e della autorità cui l'interessato può proporre ricorso.
3. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi, salvo i casi in cui detto termine è già fissato per legge o regolamento, è di sessanta giorni decorrente dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.
4. Il Consiglio Comunale determina con regolamento:
 - a) per quali procedimenti il termine di sessanta giorni può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
 - b) i criteri per la individuazione del responsabile della istruttoria del procedimento e della adozione del provvedimento finale, determinandone competenze e funzioni;
 - c) le modalità di partecipazione e di intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l'avvio del procedimento nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o di interessi diffusi, con la sola esclusione dei procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
 - d) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - e) le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari di qualunque genere.

Art. 25

Controlli interni per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa

1. Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai principi di cui all'art. 19.
2. Nell'ambito dell'amministrazione comunale sono individuate le strutture e le procedure idonee a soddisfare le seguenti finalità:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, attraverso controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, attraverso il controllo di gestione;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, attraverso un sistema di valutazione e controllo strategico.

3. I Controlli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono disciplinati dal Regolamento di contabilità: I controlli di cui alle lettere c) e d) del precedente comma sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 26

Modalità di gestione

1. I servizi reali sono di regola gestiti in forma d'impresa dall'autorità di area vasta. Quelli personali di regola sono gestiti anche a livello decentrato.
2. L'assunzione di un servizio pubblico locale è deliberata dal Consiglio comunale con provvedimento motivato. Allo stesso modo, la scelta delle forme di gestione è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. Il Consiglio Comunale dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.

Art. 27

Nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Sulla base degli criteri generali stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. La cessazione dalla carica del Sindaco comporta l'automatica decadenza degli amministratori, di cui al precedente comma, i quali esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
3. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi in cui esista esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio agli interessi del Comune o dell'Ente. Sono altresì revocati nei casi di accertata grave irregolarità nella gestione.

TITOLO VII

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 28

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente Statuto.

Art. 29

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge, per l'approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza; il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione Lazio, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.
3. Il Piano esecutivo di gestione (PEG) individua gli obiettivi e le risorse di ogni area dirigenziale, per l'attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi ed è deliberato dalla Giunta comunale, anche sulla base dell'istruttoria e delle proposte dei dirigenti.
4. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto, ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 1995.
5. Il rendiconto è accompagnato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.
6. Il rendiconto e la relazione di accompagnamento sono presentati dalla Giunta al Consiglio di norma trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, e comunque almeno dieci giorni prima della data di convocazione del Consiglio comunale.

Art. 30

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, secondo le previsioni e modalità previste dal regolamento. Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale della gestione. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, la tecnica del campione costituisce il normale strumento di indagine del Collegio.
2. I Revisori dei conti adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza.
3. Ove emergano gravi irregolarità nella gestione il Collegio ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale il quale provvede a convocare il Consiglio Comunale nel termine previsto dal regolamento, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei Revisori.
4. Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione alla proposta di deliberazione del rendiconto medesimo, esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Collegio dei Revisori svolge le stesse funzioni con le stesse competenze anche nei confronti delle istituzioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

Entrata in vigore, Pubblicazione e Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo il controllo da parte del competente organo regionale, è affisso all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi al termine dei quali entra in vigore ed è pubblicato nel "Sito Internet" del Comune.
2. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 8 giugno

1990, n. 142. Prima di essere poste all'esame della competente Commissione Consiliare, le proposte di revisione dello Statuto sono affisse all'albo pretorio per non meno di dieci giorni, pubblicate sul "Sito Internet" del Comune e portate a conoscenza dei cittadini con la pubblicazione su almeno due quotidiani e con altri idonei strumenti di comunicazione.

3. Il presente Statuto abroga integralmente e sostituisce il precedente Statuto adottato dal Comune.

Art. 32

Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale procede all'approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. Fino a tale data, limitatamente alle materie e discipline espressamente demandate ai regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari previste dallo Statuto, continuano ad applicarsi quelle in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della Legge.